

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g);

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.".

— L'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così recita:

"Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) —

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti

elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.".

— L'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 36. (Adeguamento) — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.".

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

15G00068

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 marzo 2015.

Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e in particolare l'art. 2, paragrafo 3, ai sensi del quale «Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa»;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 2007, n. 46, concernente «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», e in particolare

l'art. 5-bis riguardante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, con il quale il Ministero della salute è designato quale autorità competente ai sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento;

Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12;


Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

Visto il decreto 16 gennaio 2013 del Ministro della difesa, recante «Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali»;

Considerato che il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;

Considerato che uno dei principali obiettivi del nuovo sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative tecnicamente ed economicamente idonee, e che il menzionato regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce specifici doveri e obblighi per



fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli;

Considerato che per le sostanze citate nel regolamento (CE) n. 1907/2006 è previsto che le industrie sono tenute a produrle, importarle, commercializzarle, usarle o immetterle sul mercato in linea con le disposizioni previste dal citato regolamento e con tutta la responsabilità e la diligenza necessaria a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente;

Considerato che, per garantire il rispetto dei principi e delle finalità del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri dell'Unione europea che, nell'interesse della difesa del Paese, si avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, sono tenuti a prevedere disposizioni atte ad assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero della difesa e le modalità da osservare per disporre l'esenzione dal regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi, direzioni ed enti che costituiscono l'articolazione organizzativa del Ministero della difesa;

b) «organo committente della Difesa»: il comando o la direzione titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di un appalto;

c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti»: l'organo di vertice del Ministero della difesa con responsabilità relative all'area tecnico-amministrativa;

d) «Forze armate»: l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri (limitatamente ai compiti militari);

e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007;

f) «autorità competente REACH»: il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del «regolamento REACH».

Art. 3.

Trasmissione del fascicolo tecnico

1. Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo di cui all'art. 8 del «regolamento REACH» e l'utiliz-

zatore a valle della sostanza per la quale viene richiesta l'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la propria responsabilità, un fascicolo tecnico contenente le notizie e le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a quanto richiesto dal regolamento REACH, nonché la scheda di cui all'annesso «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Presupposto dell'esenzione

1. Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal «regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalità e procedure riportate nel presente decreto.

2. La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese, quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate, al momento dell'emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla richiesta di esenzione.

Art. 5.

Esercizio del potere di esenzione

1. L'esenzione di cui al presente decreto è disposta dal Ministro della difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.


2. Nell'esercizio del potere di esenzione, l'amministrazione della difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto dell'esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di lavoro Supporto alle attività di enforcement armonizzate del Comitato tecnico di coordinamento.

Art. 6.

Procedimento di esenzione

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 3, del «regolamento REACH», il procedimento amministrativo di esenzione si informa al principio di precauzione, in forza del quale si utilizzano, o si consente l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle prescritte condizioni d'impiego non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente.

2. L'istruttoria relativa al procedimento è svolta dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica dell'applicabilità del «regolamento REACH».



3. Nel corso dell'istruttoria, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attività propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico, anche avvalendosi dei dati di cui all'annesso «A», e acquisisce il parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine dell'apposizione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2.

4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, l'Autorità competente REACH e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valutano i dossier per l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH.

5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro.

6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i criteri di cui al comma 3, l'opportunità di mantenere in vigore l'esenzione disposta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

Art. 7.

Altri compiti del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti

1. Nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate all'emissione del provvedimento di esenzione, il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - II Reparto:

a) impianta e custodisce il fascicolo del procedimento, sulla base di quanto trasmesso dallo Stato maggiore della difesa e dalle Forze armate a seguito del fascicolo tecnico presentato a cura del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore finale. Il fascicolo del procedimento include informazioni relative alle schede di dati di sicurezza, elaborate in conformità all'allegato II del regolamento REACH;

b) si avvale delle strutture sanitarie del Ministero della difesa o di altre Amministrazioni centrali dello Stato, nonché, ove necessario, di apposite istituzioni accademiche o universitarie;

c) sottopone la proposta di esenzione, corredata dalle valutazioni tecniche dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate e dall'avviso dell'Autorità competente, se acquisito ai sensi dell'art. 6, comma 4, al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

2. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - II Reparto elabora opportune clausole contrattuali di salvaguardia, che gli organi committenti della Difesa devono inserire negli atti di acquisizione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, oggetto di esenzione ai sensi del presente decreto, e indica ai medesimi organi tutte le misure che ritiene necessario adottare per la corretta applicazione dell'esenzione.

Art. 8.

Comunicazioni

1. Il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti trasmette copia del provvedimento di esenzione all'autorità competente REACH.

Art. 9.

Partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento REACH

1. Il Ministero della difesa, quando ritiene che gli argomenti in trattazione rivestono un interesse di carattere tecnico-scientifico ai fini delle proprie attività istituzionali, chiede di partecipare, tramite suoi rappresentanti, ai lavori del Comitato tecnico di coordinamento, nonché alle attività che si svolgono in seno ai gruppi di lavoro del medesimo Comitato.

Art. 10.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa valuta l'opportunità di rivedere le strutture ordinamentali costituite per il coordinamento e la gestione della materia nel proprio ambito, dandone comunicazione all'Autorità competente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015


Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015
Difesa, foglio n. 865



ANNESSO "A"

N.	RICHIESTA	DATI
	Denominazione impresa: sede, indirizzo, ragione sociale ed informazioni generali	
	Ruolo: fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle	
	Sostanza chimica	
	Miscela nome	
	Descrizione articolo	
	Quantità tonn/anno	
	Scheda dati di sicurezza della sostanza	
	Scheda dati di sicurezza della miscela	
	Composizione miscela	
	Scheda tecnica	
	Informazioni aggiuntive: <ul style="list-style-type: none"> - presenza della sostanza in allegato XVII (restrizioni) del REACH; - presenza della sostanza in allegato XIV (autorizzazioni) del REACH; - presenza della sostanza in <i>candidate list</i> (art 59) del REACH 	
	Dichiarazione a supporto della valutazione dell'interesse essenziale della miscela/articolo per l'Amministrazione della difesa, comprensiva di documentazione tecnico-scientifica e con elementi di analisi socio-economica ed ambientale	
	Altre informazioni (Nome IUPAC, CAS, EC, EINECS)	



ELENCO ONERI INFORMATIVI

ONERI ELIMINATI

[Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma):

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

1. *Trasmissione dossier REACH al Ministero della difesa*

Riferimento normativo interno: articolo 3

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per le imprese

Il provvedimento introduce, per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano sostanze chimiche per le quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del medesimo regolamento nell'interesse della difesa, l'onere di presentare al Ministero della difesa – Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti un fascicolo tecnico (dossier) contenente le notizie e le informazioni richieste dal regolamento REACH, nonché una scheda conforme all'annesso "A" del decreto.

La mancanza di tali notizie e informazioni impedisce la valutazione tecnica sulla quale deve fondarsi l'esenzione, con la conseguenza che quest'ultima non potrà essere disposta e che resteranno, perciò, applicabili le limitazioni e gli obblighi derivanti dal citato regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

